




OGGETTO: Autorizzazione alle Aziende Sanitarie locali alla stipula di intese con gli Enti Ausiliari iscritti all'Albo Regionale che gestiscono strutture residenziali e semiresidenziali per persone tossicodipendenti.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

**PREMESSO** che il decreto legislativo n°229/99 all'articolo 8 prevede che le Regioni e le Aziende (S.L. per quanto di propria competenza, adottino i provvedimenti necessari all'instaurazione di nuovi rapporti con i soggetti erogatori di prestazioni specialistiche, ivi compresi quelli di riabilitazione e reinserimento dei soggetti tossicodipendenti, fondati sui criteri dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate;

**VISTO** il DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" che all'articolo 116 prevede che le Regioni istituiscono un albo degli Enti Ausiliari che gestiscono, senza fini di lucro, strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti;

**VISTE** le leggi regionali n°46/76, n° 44/82 e nn. 54 e 55/85 relative alla cura, la riabilitazione, la disciplina delle attività di prevenzione dei tossicodipendenti ed alcolisti svolte dagli enti ausiliari;

**TENUTO CONTO** della già citata legge regionale n°44/82 recante norme sulla disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcolisti e dei tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari, ed in particolare dell'articolo 6 che prevede come tale esercizio di base debba essere regolato da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Unità Sanitaria Locale e l'Ente Ausiliario iscritto all'Albo regionale;

**VISTO** il decreto del Ministero della Sanità 19 febbraio 1993 recante la definizione dei criteri per il riconoscimento ed il convenzionamento delle comunità terapeutiche per la tossicodipendenza;

**VISTO** il DPR 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

**CONSIDERATO** che ai sensi del suddetto DPR 14 gennaio 1997 i requisiti minimi di presidi riabilitativi ed educativo - assistenziali per tossicodipendenti sono definiti dall'Atto d'Intesa Stato Regioni del 9 febbraio 1993;

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n° 7731 del 13 ottobre 1993 con la quale è stato recepito l'Atto d'Intesa tra Stato e Regioni del 9 febbraio 1993 relativo alla formulazione dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale degli Enti Ausiliari che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale del 17 marzo 1998 n.772 che tra l'altro stabilisce di accreditare provvisoriamente, a far data dall'1 gennaio 1998, le strutture residenziali e semiresidenziali iscritte all'Albo regionale ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 7731/93 e già convenzionate, in attesa di recepimento dei criteri di cui al DPR 14.01.1997 nonché della definizione da parte della Regione Lazio dei criteri per l'accreditamento definitivo delle strutture;

**CONSIDERATO** che con DGR 620/2001 è stato istituito un gruppo di lavoro finalizzato alla definizione di procedure e metodologie per il recepimento dell'Atto di Intesa Stato - Regioni recante: "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d'abuso", che tale gruppo ha iniziato ad operare e che comunque non concluderà i lavori prima del mese di settembre;

**PRESO ATTO** che dalla data di approvazione della DGR 772 /98 ad oggi sono trascorsi 4 anni e la rete territoriale di accoglienza residenziale e semiresidenziale non ha subito modifiche e adeguamenti nonostante un significativo aumento del consumo di sostanze psicotrope, situazione per la quale la Regione deve necessariamente provvedere e quindi individuare soluzioni che possano garantire assistenza ai soggetti interessati;

**PRESO ATTO** pertanto della necessità di implementare la rete territoriale pubblico - privato no profit, relativamente agli interventi di prevenzione cura e riabilitazione nel campo del consumo di sostanze psicotrope legali ed illegali e del disagio giovanile in genere;

**CONSIDERATO** che dal 1998 ad oggi sono state iscritte all'Albo degli Enti Ausiliari 9 Enti (di cui all'allegato 1) per un totale di 143 posti di cui :

68 nell'area pedagogico riabilitativa residenziale la cui retta ammonta ad € 32.02 pro - die pro - capite

20 nell'area pedagogico riabilitativa semiresidenziale la cui retta ammonta ad € 18.08 pro - die pro - capite

55 nell'area terapeutico riabilitativa semiresidenziale la cui retta ammonta ad € 24.79 pro - die pro capite;

**CONSIDERATO** altresì che detti Enti pur in possesso dei requisiti non possono rispondere alle esigenze delle persone tossicodipendenti della nostra regione e bisognose dei loro servizi;

**RITE NUTO** per le motivazioni di cui sopra e nelle more della conclusione dei lavori della sopracitata commissione, che definirà procedure per l'accreditamento, di autorizzare le AASSLL, sede dei predetti Enti, a voler utilizzare i servizi dalle stesse gestiti, attraverso specifiche intese con le strutture che ne facciano richiesta;

**CONSIDERATO** inoltre che detta iniziativa comporterà un impegno di spesa non rilevante e quantificabile, ove venissero utilizzati tutti i posti disponibili, 2.757.940.000 di vecchie lire, pari ad € 1.424.379.65.

**CONSIDERATO** infine che detta iniziativa crea le condizioni affinché i cittadini tossicodipendenti possano riavvicinarsi ai loro parenti e proseguire il percorso di cura;

all'unanimità

#### **DELIBERA**

- Di autorizzare le AASSLL, nel cui territorio sono ubicati gli organismi di cui all'allegato 1, nell'ambito del fabbisogno aziendale, e sulla base delle richieste di detti organismi, a provvedere alla stipula di intese nelle more del recepimento dell'Atto di Intesa Stato Regioni del 5 agosto 1999, previa verifica dei requisiti igienico - sanitari e tecnico - funzionali previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione all'Assessorato alla Sanità per le opportune verifiche;

1 LUG 2002

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

ALLEG. alla DELIB. N. <sup>865</sup> .....  
DEL 28 GIU. 2002

ALLEGATO 1

AREA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA  
SEMIRESIDENZIALE

E.A.	ASL	POSTI
ASSOCIAZIONE LA TENDA	ASL ROMA B	20
CENTRO PERMANENTE DI PREVENZIONE ALLE TD "CASALBERTONE"	ASL ROMA B	12
COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA '80	ASL ROMA D	8
ASSOCIAZIONE LA PROMESSA	ASL ROMA E	15
TOTALE		<b>55</b>

AREA PEDAGOGICO-RIABILITATIVA  
RESIDENZIALE

E.A.	ASL	POSTI
COMUNITA' INCONTRO	ASL ROMA F	20
ASSOCIAZIONE VALLE DELLA SPERANZA*	ASL LATINA	9
ASSOCIAZIONE PROGETTO UOMO SUD PONTINO	ASL LATINA	15
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO NUOVI ORIZZONTI	ASL FROSINONE	24
TOTALE		<b>68</b>

AREA PEDAGOGICO-RIABILITATIVA  
SEMIRESIDENZIALE

E.A.	ASL	POSTI
ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	ASL ROMA F	10
ASSOCIAZIONE VALLE DELLA SPERANZA*	ASL LATINA	10
TOTALE		<b>20</b>